

ATTO N. DD 2797

DEL 08/05/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 188

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto di “Cava di misto limoso-argilloso in Loc. Vespia in Comune di Castellamonte”, integrata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di competenza comunale e con la procedura di Valutazione di Incidenza (fase di screening).
Comune: Castellamonte
Proponente: Agrigarden - Ambiente S.r.l.
Assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Premesso che:

- In data in data 21/01/2025 (prot. Cm. TO n. 8188) la Ditta Agrigarden - Ambiente S.r.l. ha presentato domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di “Cava di misto limoso-argilloso in Loc. Vespia in Comune di Castellamonte”; successivamente lo stesso proponente in data 06/02/2025 (prot. CM n. 0018311) ha inviato documentazione di completamento dell'istanza.
- Il progetto prevede l'apertura di una nuova cava per la produzione di misto limoso-argilloso in località denominata “Vespia” nel comune di Castellamonte (TO), rientrante nella categoria progettuale n. B.8.i2 dell'Allegato B alla L.R. n. 13/2023: “cave e torbiere fino a 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1 e non ricadente neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette né in siti della Rete Natura 2000”;
- Con nota prot. CM n.20918 del 11/02/2025 è stata trasmessa per via telematica ai soggetti interessati la comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- Nella comunicazione di cui sopra è stata data evidenza dell'integrazione della procedura di verifica di VIA con la procedura di verifica di VAS di competenza comunale e con la procedura di Valutazione di Incidenza (fase di screening livello I) di competenza della Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla LR 23/2016 e dall' art. 10 del Regolamento Regionale sulle attività estrattive n.11/R del 2/10/2017;
- La documentazione relativa al progetto in oggetto è stata quindi pubblicata sul sito web dell'Ente e, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.
- L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell' ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di Servizi.
- Con nota CM n.20918 del 11/02/2025 sopra citata sono stati anche convocati per il giorno 13/03/2025 una Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità telematica ai sensi dell'art 14 L. 241/90 e smi e

per il giorno 20/02/2025 un sopralluogo istruttorio.

- Il giorno 13/03/2025, successivamente alla Conferenza dei Servizi, su richiesta del Comitato “La Voce dei monti Pelati” si è tenuto un incontro con i rappresentanti del Comitato stesso, alla presenza del Comune di Castellamonte.

Dato atto che:

La società Agrigarden Ambiente intende richiedere, per la durata di 5 anni, l'autorizzazione alla coltivazione di una cava di materiale misto limoso-argilloso in loc. “Vespia” del Comune di Castellamonte (TO) in un sito ubicato a confine con la discarica per R.S.U. in post gestione gestita dal medesimo soggetto proponente.

Nell'ambito del progetto estrattivo, che sarà oggetto di istanza autorizzativa ai sensi della L.R. 23/2016, della L.R. 45/89 e del D. Lgs. 42/2004, a fronte di una superficie catastale di poco più di 41.300 m², l'area interessata dalla coltivazione mineraria presenterà un'estensione complessiva di circa 27.340 m², tutti ricadenti nel territorio del Comune di Castellamonte (TO).

La coltivazione di cava verrà condotta determinando l'arretramento del versante che delimita in sinistra idrografica la vallecola del t. Malesina, e che verrà sagomato a gradoni, con alzate con pendenza di 26°-27° gradi, cui saranno intercalate, ogni 8 metri di dislivello verticale, delle pedate orizzontali ampie 5 metri, procedendo al contestuale recupero ambientale, di tipo naturalistico, delle aree man mano portate alla configurazione finale. Per effetto della configurazione finale di scavo, caratterizzata da più gradoni sovrapposti, separati da pedate orizzontali, ne deriva una volumetria estraibile complessiva pari a circa 157.000 m³ di materiale limoso – argilloso, derivante dalla prolungata alterazione ed argillificazione del substrato litoide.

Il recupero ambientale dell'area sarà di tipo naturalistico - forestale, con la ricostituzione sul fronte residuo di una copertura forestale a ripristino dello stato dei luoghi, secondo il seguente schema:

- il fronte gradonato a bosco;
- il piazzale di base, al piede del fronte gradonato, a prato stabile;
- sul piazzale di base verrà altresì realizzato un bacino a fondo naturale, scavato nel terreno limoso – argilloso in posto, per la raccolta e laminazione delle acque meteoriche.

Per quanto riguarda i principali vincoli pubblicistici di natura paesaggistica, ambientale e/o territoriale esistenti, si osserva che l'area oggetto ricade nelle seguenti casistiche:

- interessa superfici boscate individuate ai sensi dell'art.142, c. 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004;
- ricade in parte nella fascia dei 150 m del torrente Malesina individuata ai sensi dell'art.142, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004;
- rientra altresì nella perimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della LR 45/89 e smi.

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti dagli Enti invitati in Conferenza i seguenti pareri:

- nota prot. CM n. 47377 del 20/03/2025 dell'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. CM n. 30678 del 25/02/2025 della Direzione Azioni integrate con gli EE.LL.
- nota prot. CM n. 43627 del 17/03/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti – Direzione di Dipartimento e Direzione Viabilità 1;
- nota prot. CM n. 45256 del 18/03/2025 del Dipartimento Ambiente e sviluppo sostenibile Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi;
- nota prot. CM n. 36314 del 05/03/2025 – Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile – Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera,
- nota prot. CM n. 00070156 del 23/04/2025 – Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile – Unità

Specializzata Valutazioni Ambientali – Parere in merito alla Procedura di Valutazione di Incidenza, Fase I-Screening

- Parere unico regionale trasmesso con nota prot. CM n. 00002538 del 07/03/2025 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte
- Contributo dell'OT regionale per la procedura di VAS trasmesso con nota prot. CM n.00032824 del 27/02/2025 del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Regione Piemonte
- Contributo tecnico dell'ARPA trasmesso con nota prot. CM n. 00063156 del 10/04/2025
- nota prot. CM n. 00040092 del 11/03/2025 di trasmissione dei contributi del Comune di Castellamonte per la Conferenza dei Servizi.
- Determinazione n. 167 del 05/05/2025 del Comune di Castellamonte di assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica.

Considerato che

L'istruttoria tecnica condotta sulla documentazione progettuale pervenuta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. aspetti amministrativi/autorizzativi:

ai fini della realizzazione del progetto, è necessaria l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della LR 23/2016 e s.m.i.

2. aspetti pianificatori

- L'area estrattiva oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA **non risulta inserita nel PRAE** adottato con D.G.R. n. 20-525 del 16 dicembre 2024.
- Da un punto di vista urbanistico, il vigente P.R.G.C. del Comune di Castellamonte risulta classificare l'area di intervento tra le “Aree agricole normali”, le “Aree boscate” ed aree “DR-Discarica per rifiuti non pericolosi – Art. 13 comma 9 delle N.t.A.”.
- Il progetto di coltivazione in esame, ricade nella fattispecie di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 23/2016 e pertanto, in ottemperanza all'art. 8 della medesima legge regionale e del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 11/R del 02/10/2017 **richiede l'attivazione di una variante urbanistica** nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'esercizio dell'attività estrattiva.
- L'area interessata dalla nuova cava rientra quasi interamente nella fascia di rispetto della vicina discarica che è normata dall'art. 13 delle NTA del PRGC, il quale, il comma 8.1 **dispone che all'interno della suddetta fascia non possono essere modificate le destinazioni d'uso dei suoli ed è proibita ogni modificazione degli stessi (scavi, sbancamenti)**. La Variante proposta per la presente fase istruttoria, intenderebbe introdurre al comma 8.1 un'eccezione ai suddetti divieti, *“applicabile alle attività estrattive autorizzate ai sensi di legge”*.
- Inoltre ai sensi della normativa sopra citata, poiché l'istanza in oggetto, come sopra specificato, concerne la richiesta di una **nuova autorizzazione** di cava che necessita di una variante urbanistica al PRGC, deve essere espletata la fase di verifica della procedura di VAS
- La procedura di verifica di VAS e la competenza urbanistica sulla variante al PRGC risultano in capo al Comune di Castellamonte, come riportato all'art. 10 del Regolamento Regionale sopra citato. L'avvio delle procedure di verifica di VIA e VAS è stato coordinato all'interno della presente fase di verifica di VIA.
- Nel Parere di competenza sulla Proposta di Variante al PRGC vigente, trasmesso con la nota prot. CM n. 47377 del 20/03/2025 al Comune di Castellamonte, la Città metropolitana, in qualità di soggetto con competenze ambientali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, ha ritenuto che la Variante in oggetto debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica rilevando la presenza di effetti ed impatti significativi sulle componenti ambientali e di criticità che non possono essere risolte allo stato attuale.

- Al fine di semplificare le procedure e di non duplicare le valutazioni è stato disposto lo svolgimento integrato della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante urbanistica coordinata con la procedura di screening della Valutazione di Incidenza (sulla pianificazione e sul progetto) all'interno della procedura di verifica di VIA, in linea con quanto disposto dalla DGR del 29 febbraio 2016 n. 25-2977; la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS viene svolta in modalità sequenziale ed è pertanto precedente e propedeutica alla redazione degli elaborati della Variante urbanistica che verrà presentata nella conferenza dei servizi della L.R. 23/2016 e smi.
- A conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, il comune, autorità Competente nella procedura di VAS, con Determinazione n.167 del 05/05/2025, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ha disposto l'assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica.

3. aspetti progettuali e ambientali

Progetto di coltivazione

L'intervento in esame viene proposto e giustificato dal proponente anche in un'ottica di riduzione degli impatti connessi alla realizzazione della futura copertura definitiva della discarica, ipotizzando di utilizzare i materiali estratti dalla cava per il capping della discarica, limitando così gli impatti legati al trasporto.

Tuttavia, tale circostanza non viene supportata da informazioni sulle caratteristiche tecnico costruttive della copertura prescritta sulla discarica la quale, ai sensi dell'allegato 1 del D. Lgs 36/2003, risulterà tipicamente realizzata mediante una struttura multistrato con coefficienti di permeabilità differenti rispetto alla funzione di ciascuno strato. Non sono pertanto noti i volumi di materiali previsti per la copertura che potranno effettivamente essere approvvigionati dalla cava in progetto. A tal proposito si osserva che il materiale estratto potrebbe costituire esclusivamente lo strato minerale compattato dello spessore di 20 cm che, accoppiato con un geocomposito bentonitico, deve avere le caratteristiche equivalenti ad uno strato minerale compattato con spessore ≥ 50 cm e di conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s, con funzione di barriera idraulica per la sola parte della struttura di copertura prevista per la parte sommitale della discarica. Le caratteristiche geotecniche di permeabilità suddette discendono dalla normativa vigente in materia di discariche (D.Lgs. n. 36/2003 e smi).

Pertanto, si ritiene che una valutazione sulla realizzabilità della cava e sulle sue caratteristiche dimensionali possa essere correttamente svolta solo a fronte di un'analisi comparativa degli impatti tra lo scenario zero, con approvvigionamento dei materiali di copertura non provenienti dalla cava, e quello di realizzazione della cava, che tenga conto dei volumi di materiale estratto in loco effettivamente utilizzabile ai fini di copertura della discarica.

Essendo l'area di nuova cava adiacente all'attuale discarica per R.S.U. in post gestione, risultano necessari ulteriori chiarimenti atti a valutare l'interferenza dell'attività proposta con la discarica esistente. effettuando delle verifiche di stabilità con una sezione parallela alla sezione 1 che interessi anche la discarica adiacente; inoltre risulta necessario verificare l'eventuale interferenza dell'attività proposta con i sistemi di monitoraggio del gas nel sottosuolo esterno (ad es: PM13, Pz11) e delle acque sotterranee (ad es: PA11 bis, PA14) nonché con il sistema di regimazione e drenaggio delle acque meteoriche, la recinzione ed ulteriori altre strutture della discarica (a titolo informativo ma non esaustivo: ad es utilizzo dell'accesso alla discarica, lavaggio mezzi, ecc...).

Recupero ambientale

Con riferimento alle modalità di recupero ambientale della cava previste, si evidenzia preliminarmente che la morfologia finale del versante proposta, impostata secondo gradoni regolari sovrapposti, poco si armonizza dal punto di vista paesaggistico con il profilo dei versanti limitrofi caratterizzati invece modeste pendenze regolari con profilo rettilineo.

Si ritiene inoltre che la morfologia finale al termine della coltivazione e la progettazione a verde dell'area di cava debbano tenere altresì conto della tipologia di recupero prevista sulle superfici della limitrofa discarica,

considerata la necessità di raccordare il versante di cava con tali superfici.
Infine, rispetto al sesto di impianto, occorre prediligere disposizioni in grado di riprodurre un aspetto naturaliforme diversamente da quello regolare previsto negli elaborati progettuali sulle pedate.

Viabilità

Si rileva la problematica, sull'impatto sulla viabilità, riguardante il traffico diretto ed indotto dei mezzi dell'attività. In merito ai benefici citati nel progetto relativi all'approvvigionamento del materiale per il capping della discarica dall'area di cava limitrofa, sfruttando le possibilità di accesso diretto tra i due siti adiacenti, evitando in tal modo di interessare e di aggravare con traffico aggiuntivo la viabilità provinciale, si rileva che, come già riportato in precedenza, la documentazione non fornisce alcun dato a supporto di questa tesi, in quanto non vengono quantificati i volumi di materiale ancora necessario per completare il capping e il recupero ambientale della limitrofa discarica. L'unico dato fornito riguarda i 157.000 mc di materiale che si prevede di estrarre. A fronte di una quantità di questa entità è presumibile che la parte prevalente del materiale estratto verrà commercializzata con il conseguente aumento del transito di mezzi pesanti sulla viabilità esistente che comporterà significativi impatti in termini di sicurezza, emissioni di rumori, produzione di polveri e di inquinanti che devono necessariamente essere valutati.

Inoltre, nelle successive fasi progettuali esecutive, si anticipa che dovrà essere prodotto un apposito studio sulla viabilità e i flussi di traffico, che dovrà riportare l'intero percorso dei mezzi lungo le strade pubbliche, analizzare i livelli di servizio e sicurezza delle intersezioni impegnate oltre ai contesti entro i quali il medesimo si sviluppa, attenzionando altresì i tratti urbani e con presenza di utenza debole, escludendo ogni maggiore criticità sul traffico locale, pedoni o velocipedi. La quantificazione dei veicoli, suddivisi per tipologia, orari di servizio e direzioni prevalenti, comparata con i livelli di traffico e le sezioni di carreggiata delle strade interessate, dovrà anche determinare - con apposita considerazione di professionista abilitato - la compatibilità del maggior flusso con le caratteristiche delle strade attuali, degli scavalcamenti e dei manufatti od opere d'arte in genere (e relativa idoneità statica), garantendone portanza e resistenza consona alla loro classificazione, ovvero proponendo interventi, lavorazioni, consolidamenti, ricostruzioni anche preventive e quant'altro dovesse rendersi necessario per assunzione di responsabilità della relazione progettuale di cui si discute.

Si dovranno eludere trasmissioni di vibrazioni dovute ai carichi dei mezzi dell'attività in occasione del transito in concentrici e borgate - specialmente in prossimità di strade con ridotti o particolarmente deteriorati strati di fondazione tipici soprattutto di viabilità secondarie in zone orograficamente particolari - e prevenire l'insorgere di danni strutturali oltre che alla viabilità anche ai limitrofi fabbricati. In ogni caso lo studio viabilistico dev'essere espresso in forma analitica e tabellare e maturato con riferimenti specifici e puntuali ai Livelli di Servizio e Portata di Servizio (ndr. "capacità") pre e post intervento delle infrastrutture stradali costituiti da arteria principale e nodo di intersezione (cfr. DM protocollo n. 6792 del 5.11.2011 "Norme Funzionali e geometriche per la Costruzione delle Strade", riff. 3.4.4, 3.4.5 e sgg. specifiche). In merito dovrà essere anche predisposto un piano integrativo segnaletica.

Le recinzioni e opere di confinamento potranno essere mantenute ovvero realizzate nel rispetto delle normative vigenti, esternamente alla proprietà stradale, per la delimitazione delle aree, con altezza \leq m. 2,00 e a distanza minima di m. 3,00 dal confine stradale, verificate all'azione del vento. A titolo di informazione ogni opera dovrà essere distanziata per assicurare un futuro adeguamento della piattaforma stradale (carreggiata, banchine e pertinenze) secondo schema di Cat. F Locali in ambito extraurbano, Soluzione base a 2 corsie di marcia, perlomeno da mezzera dell'attuale tracciato.

In tema di fasce di rispetto si ricorda che ai sensi dell'Art. 26 c. 2 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. per costruzioni e ricostruzioni di fabbricati dev'essere rispettata la distanza di almeno m. 20,00 dal ciglio stradale (inteso come confine dall'ultima pertinenza della sezione viabile) ... - al momento non risultano applicabili le deroghe dal confine di proprietà stradale, con misurazione effettuata dal limite esterno delle pertinenze (nel caso in specie il fosso lato scarpata), per effetto dell'Art. 26 del medesimo D.P.R. 495/1992 e s.m.i..

Per deposito materiali, accumuli e quant'altro - ancorchè provvisori - si dovrà evitare che materiali di riporto si riversino in fossi, pertinenze o sede stradale e che le acque superficiali e di disgelo non si riversino su carreggiata.

Circa sistemazioni complanari entro l'attività, si richiama la Circolare ministero dei lavori pubblici Direzione generale circolazione e traffico 30.12.1970, n. 5980, ove all'Art. 7 aree a parcheggio/smistamento mezzi possono ritenersi consentite anche entro la fascia di rispetto in discussione.

Per scarichi di acque provenienti dall'impianto e relative aree anche di piazzale si precisa e sono esclusi ogni conferimento nei corpi recettori dedicati alla piattaforma stradale (quali pertinenze di servizio da ritenersi ad uso esclusivo della viabilità provinciale) e pertanto la soc. Agrigarden dovrà progettare il collegamento entro collettori comunali o mediante differenti soluzioni sulla scorta di normative ed atti degli enti preposti.

Acque superficiali e Acque sotterranee

Localmente, il versante si presenta modellato da impluvi ed incisioni minori, come pure da forme di embrionale terrazzamento antropico, associate al pregresso utilizzo agricolo dei terreni della zona, peraltro in progressivo abbandono, come testimoniato dall'espansione delle aree boscate che si riscontra mediante l'esame delle fotografie aeree relative agli ultimi decenni.

L'apertura della nuova cava, oltre a comportare modifiche importanti all'assetto geomorfologico, causerà altresì l'alterazione dell'assetto idrogeologico dell'area, modificando gli impluvi esistenti e quindi la regimazione delle acque meteoriche. Al termine della coltivazione, la morfologia finale della cava manterrà alcuni impluvi, il principale dei quali sul lato Nord del sito (lato discarica) i quali confluiranno nel tratto pianeggiante in un sistema di laminazione e decantazione, costituito da un bacino di raccolta a fondo naturale, realizzato mediante scavo nel materiale in posto, dal quale si dipartirà una canalizzazione di sfioro per il convogliamento delle acque alla rete idrografica della zona.

Considerata la necessità di evitare l'intorbidamento del reticolo idrografico superficiale, si ritiene opportuno che, anche nel periodo di coltivazione della cava, vengano realizzati uno o più bacini di decantazione delle acque atti a limitare il trasporto solido che si genera con il ruscellamento superficiale.

Relativamente al bacino di laminazione e decantazione previsto al termine degli scavi, si ritiene opportuno che tale la proposta venga ulteriormente approfondita, corredandola con dettagli tecnico-costruttivi e dimensionali dell'invaso nonché con calcoli idraulici che ne dimostrino l'effettivo funzionamento secondo i principi enunciati.

Relativamente alle interferenze della cava con le acque sotterranee, la analisi idrogeologiche svolte negli anni trascorsi hanno evidenziato la bassissima permeabilità del substrato intensamente alterato ed argillificato, portando a concludere che *"in tali formazioni le acque sotterranee sono praticamente immobili"*.

Geologia e geotecnica

Per quanto riguarda l'assetto litostratigrafico dell'area oggetto di intervento, come riportato in dettaglio nel Parere unico regionale trasmesso con nota prot. CM n. 00002538 del 07/03/2025 allegato al presente atto, dalla "Relazione tecnica", risulta che le informazioni sulla reale consistenza del giacimento si basano esclusivamente su dati riferiti all'adiacente sito di discarica e segnatamente 4 sondaggi geognostici spinti fino a 10 m di profondità oltre alle osservazioni dirette effettuate in corrispondenza dello scavo di ampliamento della limitrofa discarica, effettuato nell'ottobre 2008 prima della sua impermeabilizzazione. A tal proposito si osserva che l'area in oggetto insiste su di un settore pedemontano caratterizzato da un assetto geologico alquanto complesso e variabile; inoltre la profondità indagata in corrispondenza dell'adiacente sito di discarica risulta inferiore alla massima profondità prevista per gli scavi in progetto. Si ritiene pertanto che, allo stato attuale, non si abbia la certezza della presenza del giacimento argilloso fino alla profondità di fondo scavo prevista in progetto. La caratterizzazione geotecnica dei depositi argillosi oggetto si è basata sulle prove geotecniche condotte in corrispondenza del basamento argilloso su cui insiste l'adiacente sito di

discarica. Quali valori caratteristici per i parametri di resistenza al taglio sono stati assunti 1 kPa per la coesione e 35° per l'angolo di attrito.

Sebbene in tale fase progettuale preliminare non siano richieste verifiche di stabilità, all'interno del capitolo n.5 "Relazione geotecnica" della "Relazione tecnica" è stata indagata la stabilità dei fronti di scavo ottenendo fattori di sicurezza adeguati alla normativa vigente sia in condizioni statiche che sismiche. A tal proposito si osserva che le verifiche effettuate non hanno contemplato la stabilità della scarpata di scavo sottostante l'adiacente discarica che nella sua parte inferiore risulta interessata dagli scavi in progetto. A tal proposito si ritiene che sarebbe stato preferibile mantenere un franco di sicurezza dalla scarpata dell'impluvio sottostante la discarica.

Per quanto riguarda le possibili interferenze fra l'intervento in progetto ed il regime delle acque superficiali, si rileva una criticità connessa con l'eliminazione dell'impluvio posto a sud della discarica e la sostituzione dello stesso con una canaletta in terra da realizzarsi in corrispondenza del cambio di direzione previsto sul pendio di neoformazione. A tal proposito si ritiene che, sarebbe stato preferibile preservare l'integrità di entrambi gli impluvi presenti nell'area, prevedendo unicamente un ribasso del rilievo di displuvio che li separa. Si rileva inoltre che gli scavi in progetto determineranno un probabile aumento dei ristagni idrici in corrispondenza del piazzale di fondo scavo.

A livello di recupero ambientale del sito si osserva che, in considerazione della natura argillosa del substrato, la previsione di un profilo finale gradonato non sia favorevole alla stabilità, in quanto un eventuale ristagno d'acqua sui gradoni potrebbe produrre una diminuzione della stabilità degli stessi. Dal punto di vista geologico e della stabilità dei versanti, l'intervento, così come proposto, può comportare un aumento della propensione al dissesto dell'area a causa della realizzazione di scavi al piede del scarpata di impluvio sopra la quale insiste l'adiacente discarica di rifiuti non pericolosi, a causa della denudazione, ancorché provvisoria, di rilevanti superfici di versante e a causa della morfologia finale caratterizzata da un versante gradonato e con alzate caratterizzate da un'inclinazione superiore a quella attuale del versante. L'intervento proposto comporterebbe inoltre una sostanziale modifica al naturale regime delle acque superficiali, andando ad interessare l'impluvio posto sul lato settentrionale dell'area e generando una zona di ristagno in corrispondenza del fondo scavo. In merito a questi aspetti, si ritengono pertanto necessarie valutazioni più approfondite, specialmente una migliore conoscenza della reale consistenza del giacimento argilloso, in modo da poter elaborare soluzioni progettuali maggiormente compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area.

Si segnala inoltre che :

- nell'autunno 1994 precipitazioni intense hanno innescato una frana in sponda sinistra del T. Malesina, precisamente in corrispondenza del futuro imbocco della cava in progetto, per fluidificazione dei materiali e per l'azione erosiva del T. Malesina al piede del versante. Detto fenomeno ha comportato il franamento del rilevato stradale della S.P. 265 e la conseguente realizzazione di una scogliera a protezione della sponda nonché il ripristino del rilevato stradale stesso;
- un rio secondario senza nome, affluente di sinistra del T. Malesina, oltre a scorrere parallelamente al lato meridionale della cava in progetto borda anche il lato orientale. Nel PTC2 è classificato Ebl (coinvolgibile da fenomeni a pericolosità elevata).

Inquinamento acustico

L'istanza di autorizzazione alla coltivazione della cava non è stata al momento corredata da una valutazione previsionale di impatto acustico e da una verifica di compatibilità acustica. Con riferimento al primo documento, risulta necessario nel prosieguo dell'iter autorizzativo fornire uno studio sulle ricadute acustiche dell'intervento in esame nei confronti dei ricettori abitativi a contorno. Per quanto attiene alla compatibilità acustica, si rileva che attualmente non sussiste una piena compatibilità dell'attività di cava rispetto alla zonizzazione acustica esistente, la quale inserisce l'area di cava in zone cuscinetto della limitrofa discarica in classe acustica IV e V, ed in parte in classe III a destinazione agricola.

Risulta pertanto necessaria una modifica della zonizzazione acustica che recepisca la nuova destinazione d'uso nella classe acustica di norma utilizzata per le cave (VI classe).

Qualità dell'aria

Si ritiene che gli impatti più rilevanti sulla componente in esame possano derivare dalla produzione e diffusione di polveri connesse alle operazioni di scavo e movimentazione degli inerti e dalle emissioni da traffico veicolare connesse ai gas di scarico ed alle polveri sollevate dal transito dei mezzi. Dovranno essere effettuate bagnature periodiche del fronte di scavo e delle aree limitrofe, durante le operazioni di scavo e nel trasporto.

Flora, fauna e ecosistemi

Considerate le finalità degli interventi di recupero ambientale previste, tese a favorire la ricolonizzazione delle aree interferite con cenosi boschive, si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio sulle specie esotiche invasive così come definite negli elenchi della DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati con DGR 14-85 del 2 agosto 2024, da attuare nelle fasi ante operam, corso d'opera e post operam. Oltre a quanto già previsto, si raccomanda di adottare in modo stringente tutte le misure previste dalle: *“Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”* di cui all' Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

Nel progetto definitivo dovrà essere attuato quanto indicato nel PRAE che all'art. 5 delle NdA dispone che *“[...] per tutte le aree di cava interferenti con aree tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/04 [...] il progetto di recupero ambientale deve porsi l'obiettivo di restituire per quanto possibile lo stato ante operam, sotto il profilo tipologico, geomorfologico e panoramico, con particolare riferimento ai valori riconosciuti che sono ragione del vincolo stesso o che comunque caratterizzano il sito”* e all'art. 38 dispone che le opere di recupero ambientale previste devono essere prioritariamente volte a ricostituire l'ecosistema alterato dell'attività estrattiva e ad orientare il ciclo evolutivo della vegetazione.

L'area di intervento attualmente presenta una fitta copertura arborea come si evince dalla Carta Forestale Edizione 2016 nella quale è indicata la presenza di boschi di robinieti oltre a boschi di querceti di rovere i quali costituiscono aree boscate di pregio.

Appare quindi evidente che l'intervento di recupero non riporterà l'area alla copertura forestale precedente l'attività estrattiva: nelle tavole 8, 9 e 10 relative alle sezioni dell'intervento di recupero emerge il contrasto tra la vegetazione preesistente che permane sulla sommità del fronte di cava, che risulta fitta e caratterizzata da esemplari arborei di una certa altezza e la vegetazione che risulterà dal recupero dal recupero costituita da macchie arboree/arbustive alternate a siepi/cordonate arboreo/arbustive.

Pertanto, pur essendo previsto il recupero contestuale alle attività di cava, si rileva che lo stesso non riporterà l'area allo stato ante operam, comportando quindi un impatto significativo sul paesaggio, oltre all'impatto significativo sugli ecosistemi presenti attualmente e propri di un contesto forestale che non verrà ripristinato e che di conseguenza andranno persi.

Screening di incidenza

Il progetto in oggetto, si colloca **all'esterno** della Riserva Naturale Speciale e ZSC IT1110013 “Monti Pelati e Torre Cives”, ad una distanza di circa 500 m; la Città metropolitana in quanto Autorità competente ad esprimersi in merito alla Procedura di Valutazione di Incidenza, Fase I-Screening, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i. e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., con nota Prot. CM n. 00070156 del 23/04/2025, parte integrante e sostanziale del presente atto, ha disposto l'esclusione dalla fase di valutazione appropriata livello II in conformità alle linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza direttiva 92/43/CEE “habitat” art.6, par 3 e 4.

Tuttavia, si richiede di mitigare il più possibile gli impatti sonori, acustici e le emissioni di polveri, in considerazione della sensibilità della limitrofa area protetta.

Tutela archeologica

Per gli aspetti specificamente inerenti la tutela archeologica, ricordando la necessità di svolgere, in caso di sottoposizione a VIA e ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, c. 1 del D. Lgs. 152/2006 e degli art. 6, c. 2 e c. 7 lettera c) dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico ex art. 41 c. 4 del D. Lgs. 36/2023; considerato l'interesse archeologico dell'area connessa al comprovato sfruttamento, fin dall'età romana, dei giacimenti di argilla caolinica, si rileva l'opportunità di condurre comunque accertamenti preventivi nell'area d'intervento, consistenti in ricognizioni e verifiche sul terreno condotte da archeologi in possesso dei requisiti di legge - i cui risultati dovrebbero confluire nel Rapporto Ambientale - soprattutto al fine di individuare e documentare eventuali tracce di insediamenti produttivi antichi tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, evitando eventuali danneggiamenti nel corso dello scotico estensivo e della successiva coltivazione della cava.

Paesaggio

In ragione del rilevante valore ambientale dell'area, per la cui salvaguardia sia il PPR che il PTC2 richiedono di sondare l'assenza o impraticabilità di soluzioni alternative, ed in considerazione della particolare vulnerabilità dell'area derivante dalla discarica limitrofa, si ritiene necessario valutare la possibilità di localizzare la nuova area di cava in un altro sito, procedendo al confronto tra scenari localizzativi alternativi. Si evidenzia a tale proposito che il confronto e la valutazione di ragionevoli alternative è un compito precipuo della VAS la cui prerogativa risiede nella possibilità di ridurre l'impatto sull'ambiente e perseguire la sostenibilità dei piani intervenendo sulle scelte localizzative degli interventi.

Ritenuto :

- Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze della Conferenza dei servizi e dei pareri pervenuti, che il progetto in oggetto presenti impatti significativi sulle componenti ambientali e localizzative, che necessitano di approfondite valutazioni che per legge dovranno essere trattate nella fase di Valutazione di Impatto ambientale ai sensi dell'art. 27 bis Dlgs 152/2006;
- in particolare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, di ravvisare aspetti che necessitano di approfondimenti tali da non poter essere sviluppati ed approfonditi nell'ambito del presente procedimento o demandati al rilascio del titolo abilitativo, nello specifico per ciò che riguarda le valutazioni di tipo programmatico, ambientale e di inserimento territoriale che sono propri di una procedura di VIA;
- di prendere atto dei seguenti pareri, allegati a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che evidenziano criticità e necessità di ulteriori approfondimenti e studi a cui si rimanda per il dettaglio:
 - i. Parere unico regionale trasmesso con nota prot.CM n 00002538 del 07/03/2025 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte
 - ii. Contributo dell'OT regionale per la procedura di VAS trasmesso con nota prot. CM n.00032824 del 27/02/2025 del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Regione Piemonte
 - iii. nota prot. CM n. 00070156 del 23/04/2025 – Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile – Unità Specializzata Valutazioni Ambientali – Parere in merito alla Procedura di Valutazione di Incidenza, Fase I-Screening
 - iv. Contributo del Comune di Castellamonte per la Conferenza dei servizi trasmesso con nota prot. CM n. 00040092 del 11/03/2025
 - v. Determina n. 167 del 05/05/2025 del Comune di Castellamonte di assoggettamento a VAS

Ritenuto pertanto

di dover assoggettare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, che ai sensi di legge è la fase procedurale in cui poter valutare gli aspetti di criticità emersi nell'ambito dell'istruttoria svolta; fermo restando che le problematiche urbanistiche evidenziate dal Comune di Castellamonte dovrebbero essere preventivamente affrontate e risolte con tale

Ente, costituendo, ove non superabili, elemento condizionante il rilascio del PAUR, all'interno del quale verrebbe soltanto coordinato l'endoprocedimento relativo alla variante urbanistica che rimane di competenza comunale.

che la documentazione dovrà essere specificatamente orientata a sviluppare ed approfondire le criticità evidenziate nel presente provvedimento e nei pareri elencati in premessa che non sono comunque da considerarsi completamente esaustive per lo svolgimento della successiva fase autorizzativa dove verranno effettuate le opportune valutazioni di merito.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2025-2027;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.45 dello Statuto Metropolitano.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi e i pareri pervenuti, in atti;
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- La L.R. 13/2023 "nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale...";
- La L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave";
- La Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde: efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza" e l'obiettivo operativo "0902Ob22 -Attività estrattive: autorizzazioni e controlli.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- 1) Di assoggettare**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i, il progetto denominato “*Cava di misto limoso-argilloso in Loc. Vespia in Comune di Castellamonte*”, **presentato in data 21/01/2025 (prot. Cm. TO n. 8188) dalla Ditta Agrigarden - Ambiente S.r.l alla fase di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità emersi nel corso dell'istruttoria.
- 2) Di stabilire** ai sensi dell'art. 19 comma 10 del DLgs 152/2006 e s.m.i l'efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni dalla presente determinazione, prorogabili secondo le disposizioni dello stesso articolo.
- 3) Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.
- 4) Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.
- 5) Di disporre** la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.
- 6) Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 08/05/2025

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano